



VERBALE N. 42 DELL'ADUNANZA DEL 14 NOVEMBRE 2013

All'adunanza hanno partecipato il Presidente Mauro Vaglio, il Consigliere Segretario Pietro Di Tosto, il Consigliere Tesoriere Donatella Cerè nonché i Consiglieri Alessandro Cassiani, Domenico Condello, Isabella Maria Stoppani, Fabrizio Bruni, Antonio Conte, Mario Scialla, Roberto Nicodemi, Riccardo Bolognesi, Antonino Galletti, Mauro Mazzoni, Matteo Santini, Aldo Minghelli.

Giuramento avvocati

- Sono presenti gli Avvocati: Avvocato Alessio Altorio, Abogado Emanuela Astolfi, Abogado Manlio Bicolini, Avvocato Flavia Buratta, Avvocato Simone Cavalieri, Avvocato Francesca Colaleo, Avvocato Patrizia Conti, Avvocato Martina Conticelli, Avvocato Francesco D'Amico, Avvocato Serena D'Elia, Avvocato Antonia Fatone, Avvocato Federica Ferretti, Avvocato Emiliano Fornetti, Avvocato Giulia Galateria, Avvocato Maria Luisa Gallotti, Avvocato Eleonora Gosi, Avvocato Andrea Lardo, Avvocato Giulia Letizia, Avvocato Tiziana Locatelli, Avvocato Gabriele Lopez, Abogado Fabio Mancini, Avvocato Gilberto Marra, Avvocato Pietro Messina, Avvocato Pasquale Neri, Avvocato Elisabetta Palma, Avvocato Katuscia Paniccia, Avvocato Edoardo Panunzio, Abogado Candida Paolucci, Avvocato Sara Poeta, Avvocato Francesco Rizzo, Avvocato Raimondo Rossi, Abogado Silvia Scarantino, Abogado Benedetto Giovanni Stranieri, Avvocato Silvia Sulli, Abogado Raimondo Testa, Abogado Michele Costantino Tuccari, Avvocato Massimiliano Valletti, Avvocato Vittorio Vasta, Avvocato Marco Veneziani, Avvocato Francesco Vizzone, i quali prestano l'impegno solenne ai sensi dell'art. 8 L. 247 del 31 dicembre 2012 del seguente testuale tenore: "consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della Giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento".

Audizione Avv. (omissis)

- Viene ammesso in Aula l'Avv. (omissis).

L'Avv. (omissis) comunica di aver ricevuto dall'Ufficio del Giudice di Pace di Roma (omissis), un prospetto dati dal quale risulta, attualmente, il dato allarmante di 159.231 procedimenti da definire.

L'Avv. (omissis) comunica di aver inviato, per un periodo di tempo, i decreti ingiuntivi per posta come orientamento consolidato della Suprema Corte, ma l'ultimo plico contenente 25 ricorsi per decreto ingiuntivo, inviato in data (omissis), gli veniva restituito (omissis).

L'Avv. (omissis) provvedeva a recarsi (omissis) per chiedere spiegazioni dell'accaduto e (omissis) gli riferiva (omissis).

L'Avv. (omissis), a seguito di ciò, ha presentato denuncia nei confronti (omissis) per (omissis).

L'addetto (omissis) ha anche riferito di aver ricevuto disposizioni dal (omissis) di non accettare più i documenti (omissis).

Il (omissis) sembrerebbe aver disposto che (omissis), anche se regolarmente iscritti, non debbano essere inoltrati (omissis) per la loro trattazione, ciò in particolare per i ricorsi per decreto ingiuntivo e, inoltre, di aver dato disposizione al (omissis) di non iscrivere più di cinque ricorsi al giorno per avvocato.

L'Avv. (omissis) chiede al Consiglio di attivarsi con il Ministero della Giustizia, per chiedere (omissis).



L'Avv. (omissis) ha raccolto una serie di adesioni da parte dei colleghi, per prendere iniziative atte a (omissis).

Il Presidente ringrazia l'Avv. (omissis) che si allontana dall'Aula.

Il Consiglio, preso atto dell'audizione dell'Avv. (omissis), delega il Consigliere Segretario ad attivarsi con il Ministero della Giustizia per rappresentare gli ultimi avvenimenti accaduti all'interno dell'Ufficio del Giudice di Pace di Roma e chiedere nuovamente provvedimenti urgenti (omissis) che permettano di risolvere la situazione diventata ormai insostenibile.

Pratiche disciplinari

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- Il Consigliere Stoppani riferisce sulla richiesta del Dott. (omissis) con la quale lo stesso chiede l'accesso al fascicolo n.(omissis) per il rilascio di copia degli atti e documenti.

Il Consiglio

- considerato che la sentenza del Consiglio di Stato -Sezione Quarta Giurisdizionale del 5 dicembre 2006 n.7111- ha stabilito che un Consiglio di un Ordine Forense deve consentire ad un soggetto, che ha presentato un esposto nei confronti di un appartenente allo stesso Ordine, l'accesso agli atti del procedimento con esclusione soltanto degli eventuali dati sensibili;

- considerato che nel paragrafo relativo al "Diritto di accesso", del Regolamento recante "Provvedimenti di attuazione della legge 7 agosto 1990 n.241", nel testo deliberato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ed attualmente in vigore, l'accesso agli atti è consentito alla parte esponente, previo invio dell'istanza al soggetto contro interessato, il quale può presentare tempestiva e motivata opposizione alla stessa richiesta di accesso;

- considerato che con raccomandata del 15 ottobre 2013 il Consiglio dell'Ordine trasmetteva all'Avv. (omissis) copia dell'istanza, invitandola a manifestare il proprio consenso o la propria motivata opposizione;

- considerato che con nota protocollata il 29 ottobre 2013 la professionista inviava una missiva comunicando il proprio assenso all'accesso al fascicolo purchè limitato al procedimento in oggetto;

delibera

di consentire l'accesso agli atti come richiesto.

Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis)

Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis)
(omissis)

Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis)

Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis)

Proc. disc. n. (omissis) nei confronti degli Avvocati (omissis) e (omissis)

Proc. disc. n. (omissis) nei confronti degli Avvocati (omissis) e (omissis)
(omissis)

Comunicazioni del Presidente

- Il Presidente comunica di aver inserito nel Progetto Studi Associati gli Avvocati Valentina Barbanti, Massimiliano Danusso e Giampaolo Garofalo (Studio Allen & Overy); Filippo Modulo (Studio Chiomenti); Giuseppe Scassellati Sforzolini (Studio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton);



Tomaso Cenci (Studio Gianni, Orrigoni, Grippo, Cappelli & Partners); Luigi Macchi (Studio Macchi di Cellere & Cangemi); Paolo Quattrocchi (Studio NCTM); Stefano Zappalà (Studio Norton Rose/Fullbright); Marcello Gioscia (Studio Ughi & Nunziante).

Il Consiglio prende atto.

– Il Presidente riferisce sulla nota dell'Associazione AGI – Avvocati Giuslavoristi Italiani – Sezione Regione Lazio, a firma dell'Avv. Fabio Rusconi e dell'Avv. Enzo Morrico, rispettivamente Presidente Nazionale AGI e Presidente Regionale AGI, con la quale trasmettono una “Comunicazione Urgente a tutela della professione” sul riconoscimento ad Associazione specialistica priva dei requisiti.

L'AGI, Associazione professionale forense, ha ottenuto il 21 giugno 2013 l'iscrizione da parte del Consiglio Nazionale Forense, nell'elenco delle associazioni forensi maggiormente rappresentative di cui all'art. 35 lett. s) L. 247/2012, documentando i titoli che a ciò la legittimano, e apprestandosi, con le altre cui da sempre è legata da scopi comuni, a contribuire al percorso che condurrà al completamento regolamentare della specializzazione di cui all'art. 9 della stessa Legge Professionale, a tutela della professione forense.

L'Associazione AGI ha espresso la propria contrarietà nel constatare l'avvenuta iscrizione nell'elenco delle specialistiche, deliberata dal Consiglio Nazionale Forense in data 25 ottobre 2013, dell'Associazione AIDLASS, rilevando che:

- lo scopo dell'AIDLASS, secondo l'art. 2 dello Statuto sociale pubblicato sul sito della stessa e ripreso dalla delibera del CNF, non comprende alcuna finalità professionale, limitandosi alla promozione esclusivamente culturale;
- l'AIDLASS non prevede che i soci appartengano necessariamente alla categoria forense (Avvocati), anzi prevede espressamente che possano esservi soci collettivi quali enti pubblici e privati, istituti universitari e associazioni culturali; pertanto l'Associazione non ha nulla a che fare con la professione legale, come figurano numerosi soci che non esercitano in alcun modo tale professione;
- non si rileva, nello statuto sociale della AIDLASS le attività ulteriori che la delibera CNF indica e, comunque, non è rinvenibile alcuna attività che qualifichi l'associazione per scopi di promozione professionale;
- l'AIDLASS non può essere qualificata quale “Associazione forense specialistica maggiormente rappresentativa”, come da Regolamento CNF 11 aprile 2013 n. 1, non avendone i necessari requisiti e gli scopi comuni e, inoltre, dall'esame dello Statuto e dal sito, per tale Associazione non risulta alcuna articolazione territoriale;
- per l'AIDLASS, non risulta neppure la significativa attività formativa né la sua diffusione sul territorio, come da requisito necessario per l'iscrizione all'elenco del CNF.

L'Associazione AGI si rivolge agli Ordini degli Avvocati del Lazio, chiedendo un tempestivo intervento presso il Consiglio Nazionale Forense, per far sì che venga revocata la delibera relativa all'iscrizione dell'Associazione AIDLASS nell'elenco delle “Associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative”, ciò a tutela della professione.

Il Consiglio, ritenuto che la competenza a riconoscere le Associazioni specialistiche spetta esclusivamente al Consiglio Nazionale Forense ai sensi della Legge professionale, rimette allo stesso la questione sollevata dall'AGI.



– Il Presidente riferisce sulla nota del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo, pervenuta in data 6 novembre 2013, accompagnatoria del documento relativo alle “Osservazioni sulla proposta ministeriale sui parametri – criticità ed incongruenze 24 ottobre 2013”, deliberato nell’adunanza del 31 ottobre 2013.

Il Consiglio prende atto.

– Il Presidente riferisce nuovamente sulla comunicazione già effettuata nell’adunanza consiliare del 24 ottobre 2013 e rinviata all’odierna adunanza, avente ad oggetto la nota del Consiglio Nazionale Forense, pervenuta in data 15 ottobre 2013, accompagnatoria della prima bozza del Regolamento per il “procedimento disciplinare” dinanzi ai Consigli distrettuali di disciplina, ai sensi dell’art. 50 co. 5, Legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Titolo V – Il procedimento disciplinare), esaminata nella seduta amministrativa straordinaria del 30 luglio 2013 (sino all’art. 18) e nella seduta amministrativa del 27 settembre 2013 (dall’art. 18 alla fine).

Il Presidente ricorda di aver invitato tutti i Consiglieri ad esaminare la bozza di Regolamento ed a far pervenire, il prima possibile alla Segreteria, le proprie osservazioni, dal momento che il Consiglio Nazionale Forense chiedeva, come per le altre bozze di regolamenti attuativi della Riforma, di inviare, utilizzando solamente il modulo telematico predisposto e allegato alla nota, le opportune ed eventuali osservazioni, entro e non oltre il termine fissato al 30 novembre 2013.

Il Presidente informa il Consiglio che dell’argomento, si è trattato nella riunione dei Presidenti Distrettuali e delle Unioni, di cui riferirà di seguito.

Il Consiglio prende atto.

– Il Presidente, il Consigliere Segretario e il Consigliere Galletti comunicano che, in ottemperanza al deliberato consiliare dell’adunanza del 7 novembre 2013, hanno discusso con gli altri Presidenti Distrettuali e delle Unioni Territoriali nella riunione svoltasi a Firenze i giorni 8 e 9 novembre 2013, la questione relativa alla pratica forense presso gli Uffici legali degli Enti Pubblici.

Come tutti i Consiglieri ricorderanno, la problematica era stata sollevata dal Consigliere Bruni che evidenziava la necessità di assumere una posizione ben precisa in conseguenza della L. 247/2012 ed in particolare del combinato disposto dell’art. 41, comma 6, lett. b) che recita come il tirocinio può essere svolto “*presso l’Avvocatura dello Stato o presso l’ufficio legale di un ente pubblico o presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi*” e dell’art. 48, comma 1, che recita: “*fino al secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l’accesso all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato resta disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la riduzione a diciotto mesi del periodo di tirocinio*”. Evidenziava, quindi, che dalla lettura del tenore letterale delle predette norme si sarebbe dovuto evincere che, ferma restando l’obbligatorietà del tirocinio massimo di dodici mesi presso le dette Avvocature per gli iscritti dal secondo anno successivo all’entrata in vigore della Legge, per la situazione attuale il tirocinio dovrebbe essere confermato senza il suddetto limite e, quindi, possibile per l’intero periodo.

Il Consiglio, dopo una puntuale e ben dettagliata relazione sul punto anche da parte del Consigliere Mazzoni, Responsabile dell’Ufficio Iscrizioni dell’Ordine, pur ritenendo condivisibile, a maggioranza, la tesi del Consigliere Bruni, ha delegato il Presidente, il Consigliere Segretario e il Consigliere Galletti ad affrontare il tema nella riunione di Firenze.



Il Presidente, il Consigliere Segretario e il Consigliere Galletti riferiscono che, all'unanimità, i Presidenti Distrettuali e delle Unioni Territoriali hanno condiviso la tesi del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.

Il Consiglio, pertanto, delibera di interpretare l'art. 41, comma 6, lett. b) della L. 247/12 in correlazione al successivo art. 48, comma 1, nel senso che, ferma restando l'obbligatorietà del tirocinio massimo di dodici mesi presso le Avvocature degli Enti Pubblici per gli iscritti dal secondo anno successivo all'entrata in vigore della legge, non si applica il suddetto limite per la situazione attuale e, quindi, il tirocinio è possibile per l'intero periodo di diciotto mesi. Inoltre, in virtù della predetta interpretazione, anche le altre norme in materia di pratica forense si applicheranno a partire dal secondo anno successivo all'entrata in vigore della L. 247/12, salva la riduzione a diciotto mesi di pratica forense.

Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

– Il Presidente riferisce sul ricorso presentato avanti il Tribunale Civile di Roma – Sezione Lavoro dall'Avv. (omissis) per conto dell'Avv. (omissis) contro (omissis) per accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inquadrata come dirigente di cui ai CCL vigenti a far data dal 22 dicembre 1994 ovvero dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia e, conseguentemente, condannare la società convenuta a corrispondere le relative differenze economiche in favore della ricorrente.

Il Consiglio delega i Consiglieri Galletti e Bolognesi ad approfondire la questione e a relazionare il Consiglio alla prossima adunanza.

– Il Presidente, il Consigliere Segretario e il Consigliere Galletti, a completamento della precedente comunicazione, riferiscono sull'incontro delle Unioni Distrettuali e degli Ordini Distrettuali che si è tenuto a Firenze nei giorni 8 e 9 novembre 2013.

Erano presenti presso l'Auditorium del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, in rappresentanza delle Unioni e degli Ordini Distrettuali, gli Avvocati: Paparo, Capria, Rosa, Stella, Zannier, Preti, Logrieco, Prati, Vaglio, Garibotti, Pecorella, Caia, Greco, Galletti, Argento, Di Tosto, Iavicoli, Marozzi, Rivellino, Orlando, Ambrosini, Tortorano, Della Gerice, Calabrò, Marullo, Genco, Tortorici ed altri Colleghi in rappresentanza dei rispettivi Fori.

Il Coordinatore della riunione, Avv. Rosa, ha illustrato la questione della gestione della contabilità degli Ordini ed ha informato che i Tesorieri dei sedici Ordini aderenti all'Unione Triveneta stanno predisponendo una bozza di Regolamento.

Il Presidente Paparo ha evidenziato che la natura degli Ordini, quali Enti Pubblici non economici, comporta una serie di problematiche -in parte irrisolte- sull'individuazione delle norme applicabili ai COA; ha ricordato che, in occasione del precedente incontro a Verona, si era sottolineata la necessità che il Consiglio Nazionale Forense, compiuta una ricognizione delle normative applicabili, desse dei precisi indirizzi sui criteri da seguire per le normative da applicarsi, sulla redazione del bilancio, sulla tenuta della contabilità, sulla applicabilità agli Ordini della riduzione del 7% del personale dipendente.

I presenti, richiamato quanto chiesto a Verona, hanno concordato sulla necessità che il Consiglio Nazionale Forense provveda quanto prima:

- alla ricognizione delle normative ritenute applicabili ai COA;
- a fornire indirizzi sui criteri da seguire per l'applicazione delle stesse e per la redazione del bilancio;



- ad istituire una struttura permanente che possa essere di supporto, di assistenza e consulenza alle problematiche di tesoreria e fiscali, in ausilio dei Consigli e dei Dirigenti dei COA.

Tutti i presenti, preliminarmente, hanno rinnovato l'auspicio che, pur nella tutela delle proprie prerogative, il Consiglio Nazionale Forense adotti un "metodo di consultazione preventivo e costante", ricordando al riguardo come gli Ordini distrettuali e le Unioni territoriali (in piena sinergia con quelli circondariali) possono dare, se preventivamente consultati, un costruttivo contributo riguardo ai contenuti dei regolamenti di attuazione della Legge 247/2012.

Circa l'esame delle criticità della bozza del Regolamento sulla riscossione dei contributi, è stato concordato:

- di chiedere che il Consiglio Nazionale Forense voglia, prima dell'approvazione del bilancio preventivo, informare gli Ordini del contenuto, anche per eventuali osservazioni o richieste di chiarimento;
- che la relazione del bilancio preventivo si uniformi a criteri analitici;
- che, nel caso di "spese straordinarie particolarmente onerose" (che dovessero incidere in maniera rilevante sull'ammontare del contributo), vi sia una preventiva informazione al fine di contenere possibili conseguenze negative sulla riscossione dei contributi stessi e si auspica una disponibilità al confronto con gli Ordini territoriali;
- che è necessario anticipare al 30 ottobre il termine di approvazione e trasmissione del bilancio preventivo del Consiglio Nazionale Forense per consentire (seppur come partita "di giro") l'inserimento del contributo che gli Ordini dovranno versare al Consiglio Nazionale Forense nel proprio bilancio preventivo;
- di rilevare l'inutile appesantimento previsto dall'art. 3 del Regolamento, con riferimento alla comunicazione degli iscritti e dei cancellati, dal momento che la comunicazione degli aggiornamenti dell'Albo oramai avviene quasi quotidianamente;
- di rilevare che non appare "equo" prevedere che l'onere economico per la riscossione coattiva del contributo sia posto dall'art. 4 del Regolamento sia a carico esclusivo degli Ordini;
- di concordare nell'interpretare che la comunicazione delle ragioni del mancato pagamento e della mancata riscossione, di cui all'art. 5 del Regolamento, debba esser riferita agli Ordini e non all'iscritto, per cui non sussistono problemi di riservatezza al riguardo;
- di evidenziare all'art. 6 del Regolamento che la parola "Sanzioni" della rubrica dell'articolo debba essere sostituita con quella "Provvedimenti";
- sulla problematica della segnalazione al Ministero per i COA inadempienti si è proposto di rivedere l'art. 5 e l'art 7, adottando un meccanismo "simile" a quello dei contributi Cassa Forense.

Circa la bozza del Regolamento sul funzionamento dei Consigli di Disciplina e sul procedimento disciplinare è stata evidenziata preliminarmente la problematica riguardante la natura dei CDD e sull'obbligo dei COA di provvedere ai relativi costi per il funzionamento, sottolineando sul punto le carenze della Legge 247/2012 (la legge, pur avendo riconosciuto autonomia ed indipendenza ai CDD, non individua a carico di chi siano i costi per il loro funzionamento); per colmare questo "vuoto" legislativo si è concordato che tutte le tematiche di natura economica riguardanti il funzionamento dei CDD dovranno essere risolte alla luce del principio che il COA territoriale non ha abdicato il potere di disciplina, ma con la Legge 247/2012 lo esercita attraverso il Consiglio Distrettuale.

Al riguardo è stato ribadito il principio già determinato, in occasione del precedente incontro a Perugia: "Il CDD, pur essendo istituito presso il COA distrettuale, è espressione di tutti i COA del



Distretto che, per questa ragione, sono obbligati a partecipare alle spese per la gestione ed il loro funzionamento”. Ciascun COA circondariale (tramite il suo Presidente) concorre nel deliberare le spese necessarie per il suo funzionamento; le spese per il funzionamento del CDD, non avendo quest’Organismo una sua autonomia patrimoniale, vanno inserite con separata voce da inserire tra le partite di giro nel bilancio del COA del Distretto; il COA Distrettuale predispone per le spese di funzionamento del CDD un separato bilancio (sia preventivo che consuntivo) che dovrà essere oggetto di approvazione da parte dei Presidenti dei COA del Distretto; con l’approvazione del bilancio da parte dei Presidenti si deve intendere contestualmente “impegnata” la spesa in ciascun Consiglio del Distretto.

La mancata approvazione del bilancio del COA Distrettuale non dovrebbe avere effetti sulla posta di bilancio attinente la CDD (che dovrebbe essere posta di “giro”); è stato suggerito di valutare l’opportunità di prevedere che il mancato, ed ingiustificato, versamento alle spese del CDD da parte del COA circondariale debba costituire causa di richiesta di commissariamento del COA inadempiente e che il COA Distrettuale abbia azione civile verso lo stesso per conseguire la ripetizione del contributo dovuto e non pagato.

Circa la bozza del Regolamento per il procedimento disciplinare tutti i presenti hanno concordato sull’opportunità di sviluppare i mezzi telematici per le comunicazioni all’interno del procedimento (l’utilizzo della pec con gli iscritti purtroppo non è previsto nella legge 247/2012 come unico mezzo di comunicazione), di trasmissione in via telematica di tutti gli incartamenti (evitando di accentrare presso la sede distrettuale il cartaceo) e rendendo, altresì, possibile l’utilizzo della videoconferenza sia per la fase istruttoria che dibattimentale.

Inoltre, è stata evidenziata l’opportunità che ciascun CDD abbia la facoltà di istituire (con l’ausilio degli Ordini circondariali) delle sezioni distaccate per l’istruttoria e per il dibattimento; questa soluzione –in particolare per alcune situazioni geografiche- risponde alla logica di contenere i costi di trasferta dei Consiglieri e contribuirebbe ad agevolare la trattazione dei procedimenti, fermo il rispetto delle incompatibilità di legge.

Riguardo a specifici punti del Regolamento:

- è stato ritenuto opportuno precisare, anche dove non sia richiamato, che in caso di parità di voto prevalga il voto del Presidente (nel testo inviato dal CNF c’è contrasto tra la previsione dell’art. 2 comma 2 e quella dell’art. 25 comma 1);
- è stato ritenuto opportuno specificare nel Regolamento la natura dei termini fissati nel procedimento disciplinare, applicandosi in via analogia e per espresso richiamo (art. 59, comma 6 lett. *m* della legge 247/2012) le norme del processo penale; pertanto saranno intesi come “perentori” quelli concessi all’incolpato, mentre i termini per l’attività del Consiglio di disciplina saranno da considerarsi ordinatori, per il medesimo principio sopra ricordato.

L’unico termine perentorio che vale la pena di evidenziare è il rispetto del termine di 6 mesi per la conclusione del procedimento;

- è stato ritenuto necessario, infine, prevedere che la PEC sia preferibilmente l’unico mezzo di comunicazione e che si ricorra all’Ufficiale Giudiziario solo in via eccezionale, laddove non sia stato possibile l’utilizzo della pec (ricordando l’obbligo per cui tutti gli avvocati sono tenuti ad averla);
- sul momento di elezione dei Componenti le prime CDD, è stato segnalato che se l’elezione della CDD coincide con quella dei nuovi COA (2015) si può verificare una vacatio della funzione disciplinare per diversi mesi (anche tre o quattro); per questa ragione i presenti hanno concordato



sull'opportunità di anticipare l'elezione dei nuovi componenti dei CDD al giugno del 2014, in modo che le CDD possano essere operative dal gennaio 2015. Manca una previsione su cosa succederà al 31 dicembre 2014 per i dibattimenti iniziati dai COA in funzione disciplinare e non completati dagli stessi (devono essere integralmente rinnovati o si possono far salvi gli atti?).

L'Avv. Marullo ha poi informato che al Ministero ha cominciato a operare la Commissione sulla revisione della geografia giudiziaria; il Presidente dell'Unione Sicilia invita a non considerare del tutto "chiusa" la problematica ed a tenere sempre vigile l'attenzione per eventuali decreti correttivi; è infatti previsto che la Commissione Ministeriale, sulle "sole" situazioni di criticità che verranno segnalate dai Presidenti dei Tribunali accorpanti, provvederà a fare delle ispezioni ministeriali per suggerire eventuali correttivi al Ministro; ovviamente se il Tribunale della sede accorpante non segnalerà alcuna criticità nessuna ipotesi di correttivo sarà presa in considerazione, da ciò si è concordato sulla necessità di intervenire -in quei casi di criticità- per farle segnalare al Ministero dal Presidente del Tribunale accorpante.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, infine, come già riferito nella precedente comunicazione, ha chiesto di assumere una posizione comune in materia di pratica forense presso le Avvocature degli Enti Pubblici, circa l'interpretazione del combinato disposto dell'art. 41, comma 6, lett. b) L. 247/12 che recita come il tirocinio può essere svolto "presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi" e dell'art. 48, comma 1, della medesima legge, dove è stato previsto che: "fino al secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'accesso all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato resta disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la riduzione a diciotto mesi del periodo di tirocinio". Secondo il COA capitolino dal tenore letterale delle predette norme sembra potersi evincere che, ferma restando l'obbligatorietà del tirocinio massimo di dodici mesi presso le dette Avvocature per gli iscritti dal secondo anno successivo all'entrata in vigore della Legge, attualmente dovrebbe essere confermata la possibilità di svolgere il periodo di tirocinio senza il suddetto limite e, quindi, per l'intero periodo.

I presenti, ricordati anche i deliberati assunti da alcuni COA sul punto (Firenze e Genova), hanno concordato di interpretare l'art. 41, comma 6, lett. b) L. 247/12, in correlazione al successivo art. 48, comma 1, nel senso che, ferma restando l'obbligatorietà del tirocinio massimo di dodici mesi presso le Avvocature degli Enti Pubblici per gli iscritti dal secondo anno successivo all'entrata in vigore della legge, il suddetto limite non si applica durante il regime temporaneo; il tirocinio è, pertanto, possibile per l'intero periodo di diciotto mesi presso le Avvocature degli Enti Pubblici per i praticanti iscritti sino al secondo anno successivo all'entrata in vigore della legge.

La prossima riunione è stata fissata a Napoli, in data da concordarsi.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente comunica di aver ricevuto in data 8 novembre u.s. la toccante lettera dell'Avv. Roberto D'Alfonso contenente la richiesta di un riconoscimento alle qualità umane e giuridiche della Dott.ssa Elena Messina -Iscritta come praticante all'Ordine di Roma in data 5 novembre 2009- prematuramente e tragicamente scomparsa in data 19 febbraio 2012 alla giovanissima età di 26 anni, che già aveva dato prova della sua eccellente preparazione superando con votazione encomiabile la prova scritta all'esame di abilitazione. A conferma di quanto segnalato, l'Avv. D'Alfonso fa presente che in data 21 novembre p.v. l'Università Luiss Guido Carli ha pubblicato la tesi di laurea della



Dr.ssa Messina la presenterà in un dibattito dal titolo: “Effetti dell’abuso di posizione dominante sui consumatori: spunti di riflessione” essendo la stessa specializzata nel diritto antitrust.

Il Presidente, alla luce della particolare e commovente vicenda e anche per dare un segnale di vicinanza del Consiglio ai genitori della sfortunata Dott.ssa Elena Messina, propone al Consiglio di dedicarle una toga tra quelle che verranno consegnate ai più meritevoli della Scuola Forense in occasione della Cerimonia del 14 dicembre p.v.

In caso affermativo la notizia di tale riconoscimento sarà data pubblicamente in occasione dell’evento che si svolgerà il 21 novembre 2013 presso l’Università Luiss Guido Carli.

Il Consiglio delibera di dedicare alla Dott.ssa Elena Messina una toga tra quelle che saranno consegnate ai più meritevoli partecipanti alla Scuola Forense in occasione della Cerimonia del 14 dicembre 2013. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

– Il Presidente comunica di aver ricevuto in data 6 novembre u.s. dall’Avv. Antonio Pulcini la richiesta di una visita guidata all’interno del Palazzo della Cassazione per il giorno 22 gennaio 2014 per 60 persone, Magistrati e Avvocati, provenienti dal Brasile che saranno a Roma per convegni e conferenze disposte dal Parlamento brasiliano.

Il Consiglio dispone che l’Ufficio di Segreteria provveda a richiedere l’autorizzazione per far visitare, in data 22 gennaio 2014, il Palazzo della Cassazione alla Delegazione proveniente dal Brasile, possibilmente con la presenza di un funzionario che possa dare delle informazioni sulla storia del Palazzo stesso.

– Il Presidente comunica di aver ricevuto in data 8 novembre u.s. dal Dott. Stefano C. De Michele, Presidente della Quarta Sezione Civile del Tribunale Ordinario di Roma, la richiesta di sollecito agli Iscritti, affinché gli stessi provvedano agli adempimenti necessari a che, ai creditori, pervengano le somme loro assegnate dalle procedure esecutive immobiliari che, allo stato, risultano giacenti sui conti correnti della Unicredit S.p.A., soprattutto in considerazione che il totale di tali somme è ingentissimo e, come noto, sono somme destinate alla scadenza dei termini di legge al Fondo Unico Giustizia.

Il Presidente chiede che il Consiglio autorizzi l’immediata pubblicazione sul sito istituzionale e l’invio di un’e-mail a tutti gli Iscritti.

Il Consiglio autorizza la pubblicazione sul sito istituzionale e l’invio di un’e-mail a tutti gli Iscritti.

– Il Presidente riferisce di aver ricevuto in data 8 novembre u.s. dall’Ordine degli Avvocati di Firenze una lettera con la quale il Presidente, Avv. Sergio Paparo, comunica che il predetto Ordine e la Fondazione per Formazione Forense di Firenze hanno organizzato, per celebrare la “Giornata della memoria” fissata per il 27 gennaio 2014, un evento attraverso il quale far conoscere e ricordare quegli avvocati che, con coraggio e spirito di abnegazione, si batterono contro le leggi razziali aiutando coloro i quali, con quella normativa, non poterono più esercitare la professione forense. A tal fine, invita tutti i Consigli dell’Ordine a “frugare nella propria memoria, individuale o collettiva”, per raccogliere quanto più materiale possibile che sarà letto in occasione della suddetta celebrazione. Chiede, infine, che l’Ordine di Roma aderisca a tale iniziativa trasmettendo i risultati della ricerca all’Ordine di Firenze entro il 15 dicembre p.v.



La proposta presentata dal Presidente Paparo è stata accolta con grande interesse dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense, Avv. Guido Alpa e dal Vice Presidente della Scuola Superiore dell'Avvocatura, Avv. Alarico Mariani Marini, i quali hanno già assicurato la loro personale partecipazione.

Il Presidente riferisce, inoltre, di aver ricevuto dall'Avv. Alarico Mariani Marini una lettera relativa all'evento organizzato dall'Ordine di Firenze con la quale lo stesso invita a collaborare con tale Ordine.

Il Presidente, ritenendo assolutamente meritoria l'iniziativa del Consiglio di Firenze, propone di far ricercare nell'archivio dell'Ordine il materiale eventualmente utile in tal senso e di inserire la richiesta sul sito istituzionale, affinché chi tra gli Iscritti reperisca materiale ad hoc possa dare il suo contributo.

Il Consiglio approva e delega il Consigliere Minghelli. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

– Il Presidente informa il Consiglio di avere ricevuto dall'Avv. Andrea Caranci, Componente della Consulta Permanente dell'Avvocatura, la segnalazione di un articolo apparso in data 13 novembre 2013 sul sito web de "Il Fatto Quotidiano", che merita di essere riportato integralmente: *"Ieri Lorenzo Salvia su Il Corriere della Sera ha scritto sul lobbismo in Italia verso il legislatore, riferito all'uso delle e-cigarette, nel quale ha infilato di sbieco il lobbismo degli avvocati, certificato a suo dire dalla presenza di 72 avvocati nelle Camere. Spiegherò perché ciò è stato un pessimo esempio di giornalismo, superficiale, non documentato e soprattutto non rispondente al vero. Finalizzato a perpetrare la bufala della "casta" degli avvocati e la menzogna di una forza lobbistica che l'avvocatura non ha. Imputandole implicitamente lo sfacelo della giustizia italiana. Salvia usa il prezzemolo della lobby degli avvocati. Se fosse vero ciò che scrive (pur se allusivo) l'avvocatura non sarebbe oggi in questo stato comatoso e poco dignitoso, nel quale versa per colpe certe sue (della governance inamovibile e poco lungimirante) e per colpe di altri (del vero lobbismo, quello di confindustria, ben rappresentato per altro dal Corriere della Sera, teso ad appropriarsi di una parte del mercato dell'avvocatura). Si finge di non sapere quale sia la vera condizione dell'avvocatura e della giustizia in Italia, legate a stretto filo. L'avvocatura ha rilievo costituzionale e partecipa, insieme alla magistratura, alla realizzazione della giustizia. Entrambe in pessimo stato. L'avvocatura annovera circa 220.000 professionisti (tanti ma solo una parte difensori nelle aule di giustizia), di cui la metà ha 43 anni e quasi il 40% è composto da donne. Meno del 10% del totale produce oltre il 50% del Pil dell'avvocatura. Negli ultimi 3 anni la redditività media è in forte calo, penalizzando i più giovani e creando la c.d. "proletarizzazione" del ceto forense. La Cassa di Previdenza Forense (con un patrimonio di 6 miliardi di euro e che ha appena garantito 50 anni di sostenibilità) è stata negli ultimi 2 anni depredata dal legislatore che ha usato come legislatore illegittimo l'Istat – poi entrambi spalleggiati dal Consiglio di Stato – fingendo di considerarla "pubblica" (senza però finanziarla, anzi è vietato) così aggredendo il patrimonio accumulato, e soprattutto l'assistenza (c.d. welfare, soprattutto per i giovani e i più deboli), per fare "cassa". Un comportamento indecente. L'avvocatura da anni chiede una seria riforma della giustizia, nell'interesse di tutti, per garantire un sistema efficiente e celere di tutela. Per ciò ha contrastato il progetto della mediazione obbligatoria ritenendo contraddittorio obbligare i contendenti ad uno strumento di adr (nel quale pure crede) senza responsabilizzarli verso una tale scelta. Eppure la mediazione obbligatoria è vigente. L'avvocatura si è opposta al taglio a raso dei tribunali perché tale scelta non ha distinto tra tribunali efficienti (e*



necessari come presidi di legalità) da quelli inefficienti. Nel calderone sono però stati salvati tribunali minori, sedi politiche di alcuni papaveri. I tribunali sono stati comunque tagliati, anche se sarà forse rimessa l'ultima parola al referendum. L'avvocatura si è opposta all'aumento indiscriminato delle spese di giustizia (contributo unificato e "marche") perché ciò impedisce l'accesso alla giustizia ai meno abbienti. Gli aumenti ci sono stati e continuano ad esserci. L'avvocatura chiede che il processo telematico venga finalmente compiuto e semplificato, perché ciò comporterebbe una notevole riduzione delle spese ed una giustizia più efficiente. Il processo telematico è però ancora incompleto. L'avvocatura ha chiesto di salvare il tariffario semplificandolo nell'interesse dei cittadini (trasparenza e certezza) ma ha dovuto subire l'ipocrita campagna di Monti sulle liberalizzazioni dell'avvocatura, così subendo la definitiva abrogazione delle tariffe, per poi farle rientrare dimezzate con lo strumento dei "parametri" che consentono ai magistrati di divenire gli artefici del rapporto economico tra avvocati e clienti. Dov'è la liberalizzazione in tutto ciò? L'avvocatura chiede da tempo di risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri, al fine di garantire il pieno rispetto della dignità e dei diritti fondamentali delle persone detenute. Il problema è ben lontano dall'essere risolto. Dunque dove sarebbe il lobbismo dell'avvocatura in tutto ciò? Gli esempi potrebbero continuare a decine. Vero è che tra i 72 avvocati nelle Camere ci sono stati (e ci sono) vili mercenari al soldo del padrone. In palese conflitto di interesse. Ma è lobbismo questo verso l'avvocatura o svilimento della sua immagine? E' invece opportuno affrontare uno dei più gravi problemi del nostro Paese: la malagiustizia. Si scoprirà che la classe politica ha interesse a mantenere l'Italia in uno stato di perenne corruzione, incertezza del diritto, illegalità sostanziale non perché così vuole la lobby degli avvocati (inesistente) ma perché così vuole la criminalità e la massoneria degli affaristi. Si scoprirebbe la verità. Forse il vero scopo del giornalismo".

L'autore di detto articolo è l'Avv. Marcello Adriano Mazzola, Delegato alla Cassa Forense, che merita un plauso per la puntualità e la concretezza con cui affronta il tema della continua mistificazione della realtà da parte di alcuni giornalisti in tema di lobbismo, riferito all'Avvocatura.

Il Consiglio prende atto e si complimenta con l'Avv. Marcello Adriano Mazzola.

– Il Presidente riferisce che sono pervenute in data 13 novembre 2013, rispettivamente dall'Avv. Daphne Letizia e dal Dott. Kamal Mirkhalaf, Primo Segretario dell'Ambasciata della R.I. dell'Iran – Sezione Affari Legali, le richieste per un incontro di cortesia, nell'ambito di un viaggio professionale, con una Delegazione di giuristi e avvocati Iraniani che verrà in Italia dal 24 al 25 novembre p.v. (o dal 25 al 26 novembre p.v.).

Il Consiglio delega i Consiglieri Cassiani e Scialla a ricevere la Delegazione di Giuristi e Avvocati Iraniani e dispone che la Segreteria provveda ad avvisare l'Ufficio Sicurezza dell'arrivo della Delegazione iraniana, in modo da permetterne l'accesso al Palazzo di Giustizia.

– Il Presidente comunica che tramite l'Avv. Sandro Fasciotti è stata fissata l'udienza avanti al Sommo Pontefice Papa Francesco per il 18 dicembre p.v., alle ore 10,30.

Il numero della Delegazione degli Avvocati romani dovrà essere comunicata all'Ufficio preposto, entro il 7 dicembre 2013 e l'incontro si svolgerà durante l'udienza generale.

In tale circostanza, le cariche consiliari consegneranno al Santo Padre una medaglia ricordo dell'Ordine e, se del caso, un'offerta intestata a Sua Santità da destinare ad opere di beneficenza.

Il Consiglio delibera di devolvere un'offerta di euro 10.000,00 per opere di beneficenza da consegnare a Papa Francesco e di comunicare l'opportunità di partecipare all'Udienza Papale agli



Iscritti, i quali dovranno dare la conferma per loro e per i propri familiari entro il 7 dicembre 2013. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente riferisce sulla nota del Dott. Franco Fiandanese, Presidente della Commissione per la Manutenzione e Conservazione del Palazzo di Giustizia in Roma, pervenuta in data odierna, con la quale si comunica, per porre in sicurezza il Palazzo e consentire vie di fuga, il transito e il divieto di parcheggio di autoveicoli e motoveicoli negli spazi coperti del piano seminterrato all'interno del Palazzo di Giustizia, causa un principio di incendio verificatosi il giorno 16 ottobre u.s. Poiché è necessario e urgente individuare spazi idonei, non coperti, per una diversa collaborazione dei motoveicoli, la Commissione Manutenzione e Conservazione del Palazzo di Giustizia in Roma, nell'adunanza del 13 novembre 2013, in attesa dell'accertamento della sussistenza dei presupposti per diverse e più idonee soluzioni, ha deliberato che, per i possessori di motoveicoli, ai permessi contrassegnati dalla lettera P di colore rosso, sarà consentito il parcheggio nel perimetro esterno di Via Ulpiano, attraverso l'utilizzo di n. 5 posti già destinati alle autovetture, appositamente individuati.

Tale provvedimento entra in vigore a decorrere dal 18 novembre 2013.

Il Consiglio prende atto.

Analisi struttura organizzativa dell'Ordine e procedure amministrativo-contabili dell'Ordine: esame offerte pervenute

- Il Presidente ed il Consigliere Tesoriere, in esecuzione della delibera del 17 ottobre 2013 relativa alla selezione di società di revisione o studi legali e/o commerciali per l'analisi e la verifica della struttura organizzativa dell'Ordine, nonché i processi amministrativo-contabili, comunicano di aver provveduto a far pubblicare l'avviso sul sito istituzionale dal 21 al 31 ottobre 2013, anzi ad onor del vero tale bando risulta tutt'ora pubblicato nell'apposita sezione del sito web istituzionale), e di aver invitato alla selezione, a mezzo lettera, le seguenti società di revisione, risultanti dall'apposito Albo, a suo tempo tenuto dalla Consob: Deloitte & Touche S.p.A.; Reconta Ernst & Young S.p.A.; Pricewaterhousecoopers S.p.A.; BDO S.p.A.; KPMG S.p.A.

Il Presidente e il Consigliere Tesoriere comunicano che è pervenuta soltanto l'offerta dalla Società Reconta Ernst & Young S.p.A. in data 8 novembre 2013, prot. n. 22787, per un importo di euro 9.800,00 oltre IVA.

Il Consiglio delibera l'affidamento dell'incarico in favore della Società Reconta Ernst & Young S.p.A. per l'importo di euro 9.800,00 oltre IVA, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva.

Comunicazioni del Consigliere Segretario

Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53

Il Consiglio

Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Arianna Aloisi, Andrea Camarda, Fabio Cipriani, Giorgio Donato, Marco Filippetto, Giuseppe Gabriellini, Mariana Laiolo, Saverio Mattei, Maria Mazzeo, Serena Mei, Marta Melone, Carlo Mirabile, Ilaria Mostarda, Maria Paola Mustilli, Mauro Panzolini, Marisa Pappalardo, Biancamaria Pisani, Giuseppe Giulio Romeo, Mario Santaroni, Antonio Sordi, Valeria Spagnoletti Zeuli, Gregorio Stanizzi, Riccardo Tagliarini, Gaetano Venditti, Patrick Zimmitti, Sebastiano Zimmitti,

autorizza



i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge.

– Il Consigliere Segretario, riferisce che l'Ufficio Stralcio Pubblicazioni sentenze del Giudice di Pace di Roma, ha comunicato i seguenti dati relativi alle sentenze pubblicate nel mese di **ottobre 2013**, dal personale dipendente del Consiglio dell'Ordine con contratto a tempo determinato:

- 2.375 sentenze ordinarie;

- 2.353 sentenze O.S.A.;

per un totale di 4.728 sentenze.

Il Consiglio prende atto.

– Il Consigliere Segretario riferisce sull'istanza presentata in data (omissis), prot. n. (omissis), dall'Avv. (omissis), in qualità di difensore della Signora (omissis), relativa alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato n. (omissis), deliberata nell'adunanza del (omissis), con la quale chiede che venga modificato l'oggetto della richiesta stessa da: "azione avanti il Tribunale per i Minorenni di Roma per l'affidamento dei figli minori" a "azione innanzi al Tribunale Ordinario di Roma per l'affidamento dei figli minori".

Il Consiglio approva.

– Il Consigliere Segretario riferisce sull'istanza presentata dall'Avv. (omissis) del Foro di Civitavecchia, pervenuta in data (omissis), Prot. n. (omissis), con la quale comunica la rinuncia della sua assistita Sig.ra (omissis) all'ammissione ai benefici del Patrocinio a spese dello Stato già ottenuta con delibera in data (omissis) n. (omissis).

Il Consiglio

- Considerato che la competenza risulta trasferita al Tribunale Ordinario di Civitavecchia,

revoca

l'ammissione al patrocinio n. (omissis) concessa in favore della Signora (omissis) nell'adunanza del (omissis).

– Il Consigliere Segretario riferisce che il Presidente Nazionale ADGI, Avv. Rosa Valentino ha chiesto al Consiglio, con nota pervenuta in data 5 novembre 2013, la disponibilità della Sala Commissioni "Emilio Conte" dell'Ordine, per il giorno 21 novembre 2013, dalle ore 10,30 alle ore 14,30, in occasione della convocazione del Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione Donne Giuriste Italia e la riunione delle Presidenti delle Sezioni.

Il Consiglio accoglie la richiesta dell'Avv. Rosa Valentino e conferma la concessione della Sala Commissioni "Emilio Conte" per il 21 novembre 2013, dalle ore 10,30 alle ore 14,30.

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota della Corte di Appello di Roma, pervenuta in data 8 novembre 2013, in merito alla chiusura per le festività natalizie, del presidio delle Sezioni Civili e della Sezione Lavoro, nei giorni di sabato 21 e 28 dicembre 2013 e 4 gennaio 2014.

Il Consiglio dispone la pubblicazione sul sito web istituzionale.

– Il Consigliere Segretario riferisce che è pervenuto al Consiglio, in data 8 novembre 2013, dall'Associazione Nazionale Gdp e dalla UNAGIPA, organizzazioni sindacali di categoria, il



comunicato stampa avente ad oggetto la proclamazione dell'astensione nazionale dalle udienze dei Giudici di Pace dal 25 novembre al 6 dicembre 2013, per contestare la gravità della situazione, l'incomprensibile atteggiamento negativo di alcuni esponenti politici nel portare avanti progetti che negano tali diritti fondamentali e il silenzio del Ministro della Giustizia.

Il Consiglio dispone la pubblicazione sul sito web istituzionale.

– Il Consigliere Segretario, considerata la partecipazione sempre più sentita degli avvocati neo-iscritti che giurano il solenne impegno avanti il Consiglio, vista la numerosa presenza dei familiari i quali scattano foto e filmano l'intera Cerimonia; visto l'importante momento che dà inizio all'attività professionale; propone di consegnare ai nuovi iscritti sia una pergamena personale, contenente il testo dell'impegno solenne che certifichi l'avvenuta iscrizione, sia una foto ricordo dell'evento.

Il Consigliere Segretario propone, inoltre, di consegnare la pergamena personale con l'impegno solenne anche ai nuovi Iscritti dal 14 marzo 2013 ad oggi, che ne facciano richiesta.

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva, predisponendo che la consegna della pergamena sia avviata già dall'adunanza di giovedì 21 novembre 2013.

– Il Consigliere Segretario riferisce che è pervenuto in data 11 novembre 2013, dal Prof. Avv. Filippo Lubrano, il parere in merito al quesito, predisposto nell'adunanza consiliare del 12 settembre 2013, avente ad oggetto il tempo di necessaria conservazione delle pratiche di Segreteria, dei fascicoli dell'Ufficio Iscrizioni, della documentazione relativa ai pareri di congruità sulle note di onorari emessi, nonché del materiale elettorale (esclusi i verbali).

Il Prof. Avv. Lubrano informa il Consiglio che non è rinvenibile una precisa normativa in materia, per cui la questione si deve risolvere sulla base di criteri logici derivanti essenzialmente dall'oggetto della documentazione e dalle esigenze ad essa concretamente connesse, indicando i seguenti criteri:

- **Pratiche di Segreteria:** può essere eliminato tutto il materiale istruttorio; è essenziale che vengano conservati, senza limiti di tempo, l'atto che ha dato origine alla pratica e la relativa determinazione consiliare.

- **Fascicoli Ufficio Iscrizioni:** i fascicoli devono essere conservati integri nella totalità per tutta la durata dell'iscrizione all'Albo dei Professionisti; all'esaurimento della iscrizione, quale che ne sia la ragione, possono essere eliminati tutti gli atti salvo quelli fondamentali, quali domanda di iscrizione, determinazione consiliare di iscrizione, eventuali atti incidenti sulla posizione di iscritto (sospensione, ecc. ...).

- **Pareri di congruità:** può eliminarsi tutto il materiale documentale e conservare solo l'istanza del professionista e la deliberazione del Consiglio.

- **Materiale elettorale:** ove non ci siano ricorsi pendenti, può essere eliminato alla fine del periodo di carica del Consiglio eletto, salvo naturalmente i verbali.

Il Consiglio delibera di distruggere il materiale superfluo seguendo le direttive contenute nel parere del Prof. Avv. Filippo Lubrano e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva, delegando il Consigliere Segretario ai conseguenti adempimenti.

– Il Consigliere Segretario riferisce sull'istanza presentata in data 8 novembre 2013 prot. n. 23014 dall'Avv. (omissis), difensore del Signor (omissis), relativa alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato n. (omissis) 2009, deliberata nell'adunanza del (omissis), con la quale chiede che venga rettificato il cognome del richiedente da (omissis) a (omissis).



Il Consiglio approva.

Comunicazioni del Consigliere Tesoriere

- Il Consigliere Tesoriere Cerè riferisce sulla necessità ed urgenza di recuperare crediti nei confronti dei:

- praticanti che ammontano ad euro 643.210,00
- praticanti abilitati che ammontano ad euro 100.200,00
- avvocati morosi ad euro 524.566,00
- Cassazionisti morosi ad euro 570.148,00.

Fa presente che nessuna procedura, oltre alla consueta richiesta di pagamento ai fini dell'interruzione della prescrizione, è stata intentata negli ultimi cinque anni nei confronti dei praticanti e praticanti abilitati.

Mentre per gli avvocati morosi e cassazionisti si è proceduto il passato anno (2012) con un recupero pari a euro 1.920.576,00 (avvocati) ed euro 828.024,00 (avvocati cassazionisti).

Pertanto bisognerà continuare nell'opera di recupero di tutti i crediti ancora in essere e pendenti a far data dal 1992 sino ad oggi.

Il Consigliere Tesoriere Cerè chiede al Consiglio, con delibera immediatamente esecutiva, di dare inizio alla procedura di recupero, d'intesa con l'Ufficio Iscrizioni.

Il Consiglio, rilevato che la procedura di sospensione per mancato pagamento dei contributi di iscrizione, anche alla luce della L. 247/12, non costituisce procedimento disciplinare ma procedimento amministrativo, delibera di proseguire la procedura di sospensione dall'esercizio della professione avviato nell'anno 2012 nei confronti degli iscritti morosi che non abbiano provveduto al saldo di quanto dovuto. Delibera, altresì, di pubblicare sul sito web un bando per la selezione per società di recupero crediti che offrano le migliori condizioni con pagamento solo all'esito ed in percentuale all'importo recuperato nei confronti dei praticanti morosi. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Tesoriere Cerè riferisce al Consiglio che per quanto riguarda le uscite per l'esercizio dell'anno 2013, alcune voci hanno subito un sensibile aumento che, di seguito per conoscenza del Consiglio, a titolo esemplificativo, si indicano: manutenzione macchine per ufficio, spese per notifiche atti, spese per energia elettrica, servizi internet, la cui ampia documentazione sarà relazionata al Consiglio in una prossima adunanza.

Il Consigliere Tesoriere Cerè chiede di inserire l'argomento all'ordine del giorno di una prossima adunanza con lo specifico punto, per l'eventuale approvazione di variazione in bilancio.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Tesoriere Cerè, in qualità di Coordinatore della Struttura Deontologica, propone al Consiglio la realizzazione e stampa della raccolta dei pareri deontologici anni 2012 e 2013, ad opera della Commissione Deontologica consiliare.

Ringraziando tutti i Componenti Avvocati Paolo Tombolini, Renato Tobia, Antonella Lo Conte, Luigi Fedeli Barbantini, Mario Mazzeo, Vincenzo Alberto Pennisi, Marco Tocci, Mario Tobia, Luciana Canonaco, Alessandro Di Giovanni, Valentina Ricciotti, Valeria Labella, Federico Favino, Sandra Aromolo, Francesca Romoli, Marzia Paoletta, Alberto Bonu, Luca Giappichella e Giovanni



Montella per la grande dedizione ed impegno profusi in favore dell'Istituzione Capitolina, chiede al Consiglio l'attuazione di 2.000 volumetti per una spesa non superiore a euro 6.500,00.

Il Consiglio si associa ai ringraziamenti ed approva la realizzazione e la spesa.

- Il Consigliere Tesoriere Cere' riferisce al Consiglio che continua a permanere la situazione di grave disagio generale per quanto riguarda la contabilità e attività dell'Organismo di Mediazione Forense di Roma. Nonostante il costante ed attento monitoraggio del Consigliere Nicodemi, dal punto di vista contabile continuano a persistere le seguenti problematiche:

- Richiesto via e-mail più volte (30 ottobre 2013 e 7 novembre 2013) al Segretario Generale dell'Organismo di Mediazione Forense di Roma, Signor (omissis), ai fini della predisposizione del prossimo bilancio:

- 1) a quanto ammonta l'incasso dei crediti dell'Organismo di Mediazione Forense di Roma, al 31 dicembre 2012;
- 2) a quanto ammontano i vecchi crediti antecedenti l'anno 2012 dell'Organismo di Mediazione Forense di Roma;
- 3) report aggiornato della contabilità dell'Organismo di Mediazione Forense di Roma, fino al mese di ottobre 2013.

Ad oggi, non avendo ricevuto alcuna risposta da parte del Funzionario responsabile, ritenendo che i dati contabili siano indispensabili alla predisposizione del prossimo bilancio e che nessun ritardo sia più ammissibile, il Consigliere Tesoriere chiede al Consiglio tutte le azioni necessarie, affinché tale situazione di impasse non pregiudichi i lavori come sopra ridetto.

Il Consiglio, prima di dare seguito alla richiesta del Consigliere Tesoriere Cerè, dispone la convocazione, avanti al Consiglio, del Segretario Generale dell'Organismo di Mediazione Forense di Roma, Funzionario Signor (omissis), per il giorno 12 dicembre 2013, alle ore 16,30.

- Il Consigliere Tesoriere Cere' riferisce di aver inserito sul sito istituzionale il nuovo link "**trasparenza amministrativa**" nel quale saranno inserite tutte le voci relative la concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ad Enti Pubblici e Privati anche in conformità a quanto recentemente introdotto dall'art. 18 del D.L. n. 83/2012 oltre alla legge cd anticorruzione n. 190/2012 ed il Decreto Legislativo n. 33/ del 14 marzo 2013 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Di estremo rilievo sono anche le altre novità contemplate nel recentissimo decreto legislativo: nell'ottica del provvedimento, in particolare, la **trasparenza pubblica** diventa **presupposto per l'esercizio dei diritti civili e politici** da parte dei cittadini e per il controllo democratico e diffuso sull'esercizio delle funzioni pubbliche, integra una finalità di rilevante interesse pubblico ed è realizzata nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali (come specificato all'art. 4 del testo del decreto). Innanzitutto, viene introdotto un **nuovo concetto di trasparenza amministrativa** ispirato al canone della *total disclosure* di origine statunitense (negli Usa dal 1966 vige il *Freedom Information Act*). Sul punto, l'art. 1 del citato decreto definisce la trasparenza come "*accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche*". In particolare, per "**pubblicazione**" si intende



quella effettuata dalle pubbliche amministrazioni nell'apposita sezione della *home page* dei siti istituzionali, denominata "Amministrazione trasparente", in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all'Allegato A del D.lgs. n. 33/2013. Con tale provvedimento, inoltre, il nostro Legislatore intende porre come **unici limiti al principio di trasparenza** quelli espressamente richiamati all'art. 4, ovvero i dati sensibili e giudiziari di cui all'art. 4, comma 1, lett. *d*) ed *e*), del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. In effetti, occorre segnalare che dalla formulazione dell'art. 26 del decreto sulla trasparenza, sebbene esso contempli ancor più nel dettaglio i dati oggetto dell'obbligo di pubblicazione, rispetto alla versione della norma di cui all'art. 18 del Dl n. 83/2012 è stato stralciato l'inciso che impone l'applicazione di questi obblighi addirittura "*in deroga ad ogni diversa disposizione di legge o regolamento*". In tal senso, quindi, e anche alla luce della citata previsione di cui all'art. 4, il nostro Legislatore ha opportunamente posto come **limiti al principio dell'accessibilità totale i dati sensibili e giudiziari** di cui all'art. 4, comma 1, lett. *d*) ed *e*), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Con tutta evidenza, si è inteso tener conto delle dovute distinzioni nei casi in cui le erogazioni pubbliche contemplate nella norma siano destinate a determinate categorie di beneficiari, in ragione di delicate condizioni personali - economiche, familiari, sanitarie - la cui pubblicazione costituirebbe una grave, palese e ingiustificata violazione dei dati personali o addirittura sensibili. In ogni caso, l'**art. 7** del provvedimento dispone espressamente che i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente costituiscono **dati di tipo aperto**, ai sensi dell'art. 68 del Codice dell'amministrazione digitale (D.lgs. n. 82/2005), e sono liberamente riutilizzabili. Completamente nuovo, poi, è l'**istituto dell'Accesso civico, introdotto all'art. 5**, che contempla il diritto di chiunque di richiedere i documenti, i dati o le informazioni, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione obbligatoria. Detta richiesta di accesso civico non sarà sottoposta ad alcuna limitazione in ordine alla **legittimazione soggettiva del richiedente**, non dovrà essere motivata, sarà gratuita e dovrà essere presentata alla nuova figura del Responsabile della trasparenza dell'amministrazione interessata (i cui compiti sono specificati all'art. 43 del testo del decreto). Con riferimento alle **specifiche prescrizioni dettate sugli obblighi di pubblicazione**, questi dovranno essere effettuati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui entra in vigore l'obbligo di pubblicazione, in ogni caso fino a che gli atti pubblicati producano i loro effetti.

Da ultimo, coerentemente, il testo in commento prevede anche la **sostituzione dell'art. 54 del Cad**, dedicato al contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni: la novellata formulazione dispone, in effetti, che i "*siti delle pubbliche amministrazioni contengono i dati di cui al decreto legislativo recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190*". In tal senso, in effetti, l'Autorità garante ha rilevato che "*anche alla luce del contesto normativo da cui proviene la norma (**contrasto della corruzione**, in particolare per quanto riguarda le concessioni di appalti o l'affidamento di lavori e forniture) essa non dovrebbe trovare applicazione per ogni forma di sussidio, contributo o vantaggio economico previsto per il cittadino, come ad esempio quelli nel campo della solidarietà sociale (si pensi alla social card) i cui procedimenti sono spesso idonei a rivelare lo stato di salute dei beneficiari del contributo o comunque situazioni di particolare bisogno o disagio sociale (in tal senso si pensi al riconoscimento di agevolazioni economiche, nella fruizione di prestazioni sociali, collegate alla situazione reddituale come l'esenzione dal contributo per la refezione scolastica o l'esenzione dal pagamento del cd. ticket sanitario). Fermo restando che deve essere comunque rispettato il divieto di*



pubblicare dati idonei a rivelare lo stato di salute (art. 22, comma 8, del Codice), l'eventuale diffusione sul web di altre informazioni sensibili o comunque idonee ad esporre l'interessato a discriminazioni, presenta rischi specifici per la dignità degli interessati, che spesso versano in condizioni di disagio economico-sociale". Nello specifico, dunque, **non dovrebbero essere oggetto di pubblicazione** i dati relativi a: i titoli dell'erogazione dei benefici (come, ad esempio, l'attribuzione di borse di studio a soggetti portatori di handicap o il riconoscimento di un buono sociale a favore di anziani non autosufficienti o con l'indicazione, insieme al dato anagrafico, delle specifiche patologie sofferte dal beneficiario); i criteri di attribuzione (come i punteggi attribuiti con l'indicazione degli "*indici di autosufficienza nelle attività della vita quotidiana*"); nonché, la destinazione dei contributi erogati (ad esempio, il contributo per donne che hanno subito violenze).

In ossequio, quindi, ai principi di necessità, pertinenza e proporzionalità nel trattamento dei dati, il Garante privacy auspica che dal decreto in commento siano esclusi espressamente dall'obbligo di pubblicazione i dati identificativi dei destinatari di provvedimenti riguardanti persone fisiche dai quali sia possibile evincere informazioni relative al loro **stato di salute** o a loro **disagiato stato economico-sociale**. I richiamati principi, tutti di derivazione comunitaria (artt. 3 e 11, comma 1, lett. *d*), e 22, comma 3, del Codice privacy; art. 6 della direttiva 96/45/Ce), in effetti, devono trovare applicazione anche in presenza di norme di legge e di regolamenti che impongano la pubblicazione di atti o documenti. In tal caso, deve essere rimessa alla cura dell'amministrazione la **selezione**, all'interno dell'atto o documento in via di pubblicazione, **dei dati personali da oscurare** o comunque da espungere, anche con l'ausilio di criteri individuati in un apposito regolamento dell'ente. Peraltro, la **realizzazione della "trasparenza pubblica"** (e non la semplice pubblicazione sui siti web istituzionali), integra una "*finalità di rilevante interesse pubblico*" e, pertanto, sul piano applicativo, le singole amministrazioni dovranno individuare e aggiornare i propri regolamenti interni (adottati ai sensi dell'art. 20, comma 2, del Codice privacy) circa i tipi di dati sensibili e giudiziari e di operazioni eseguibili per il trattamento dei dati effettuati per tale finalità. Da ultimo, in linea generale, per garantire la conoscibilità dei dati senza che essi vengano estrapolati dal contesto nei quali sono inseriti, l'Autorità garante raccomanda l'**utilizzo di motori di ricerca interni** ai siti delle pubbliche amministrazioni per la ricerca dei documenti pubblicati, non consentendo l'indicizzazione e la facile reperibilità degli stessi attraverso i comuni motori di ricerca generalisti (ad esempio, Google). Un'attenzione particolare, inoltre, deve essere riservata alla **durata della pubblicazione dei documenti** poiché devono essere stabiliti periodi di permanenza on line differenziati a secondo della natura dei documenti, garantendone altresì un'accessibilità selettiva in base alla scadenza del termine di pubblicazione. (Per maggiori ragguagli Cfr di **Guida al Pubblico impiego**).

Il Consiglio prende atto.

Approvazione dei verbali nn. 40 e 41 delle adunanze del 7 e 11 novembre 2013

- Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere ne è stata inserita copia, il Consiglio approva i verbali nn. 40 e 41 delle adunanze del 7 e 11 novembre 2013.

Cerimonia per la consegna delle medaglie agli Avvocati che hanno compiuto 50 e 60 anni di professione, ai Magistrati, collocati a riposo, che hanno raggiunto i più alti gradi e ai vincitori della XXXVI Conferenza dei Giovani Avvocati: organizzazione evento e delibere conseguenziali

- Il Presidente comunica che sono terminate le prove di esame della XXXVI Conferenza dei Giovani Avvocati. All'esito sono risultati vincitori: l'Avv. Matteo Allena, l'Avv. Claudia Confortini,



l'Avv. Valerio Vitale, l'Avv. Viviana Di Iorio, la Dott.ssa Fulvia Vitale.

Il Presidente, nel complimentarsi con i vincitori, comunica che sono stati invitati a comparire avanti al Consiglio per l'adunanza del 21 novembre 2013, alle ore 16.30 per la presentazione di rito.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente informa il Consiglio di aver saputo, in via non ufficiale, che la Commissione per la Sicurezza del Palazzo Giustizia ha rigettato la richiesta di utilizzazione dell'Aula Avvocati per incontrare gli Iscritti nel pomeriggio di sabato 14 dicembre p.v. dopo la Cerimonia delle Toghe d'oro, per un brindisi e lo scambio di auguri.

Il Consiglio, pertanto, dovrà individuare con urgenza un altro locale dove effettuare tale evento.

Il Consiglio, proseguendo nella scelta adottata già l'anno scorso di contenimento dei costi e massimo coinvolgimento dei Colleghi, delibera di non offrire ad un numero limitato di Avvocati la tradizionale cena di fine anno, sostituendola, anche quest'anno, con un brindisi per lo scambio di auguri natalizi, che si terrà in occasione dello spettacolo di Natale per beneficenza all'Auditorium della Musica in data 16 dicembre 2013 alle ore 21,00.

Delega il Consigliere Tesoriere ad individuare la ditta che provvederà a fornire il "vin d'honneur" con una spesa massima di euro 5.000,00 oltre IVA. Delega altresì il Consigliere Minghelli, organizzatore dello spettacolo di Natale, a concordare con i responsabili dell'Auditorium le modalità di svolgimento del brindisi d'auguri, verificando se sia possibile farlo dopo la fine dello spettacolo oppure prima dello stesso e di riferire al Consiglio già alla prossima adunanza del 21 novembre 2013.

- Il Consigliere Segretario riferisce che per la Cerimonia del 14 dicembre 2013 è necessario provvedere alla stampa di n. 700 opuscoli "Cicerone" per un importo complessivo di circa euro 1.300,00 oltre IVA; alla pulizia dell'Aula prima dell'evento, alla compilazione delle pergamene pari a euro 18,00 cadauna compresa IVA, da consegnare agli Avvocati premiati e ai Vincitori della XXXVI Conferenza dei Giovani Avvocati: per questi ultimi, si deve anche provvedere alla quantificazione dei premi in denaro, che secondo quanto disposto nell'anno passato, risulta essere di euro 1.500,00 per il/la primo/a classificato/a e di euro 1.250,00 per i successivi quattro classificati.

Il Consiglio approva.

Pratiche disciplinari

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

Il Consiglio

- vista l'istanza dell'Avv. (omissis), pervenuta in data (omissis) con la quale chiede la revoca del provvedimento di sospensione cautelare inflitto dal Consiglio dell'Ordine in data (omissis);
- tenuto conto del tempo trascorso;
- ritenuto che in data (omissis) veniva revocata la misura cautelare degli arresti domiciliari dalla VII Sezione Penale del Tribunale di Roma;
- ritenuto che appaiono non più sussistenti le esigenze che hanno dato luogo all'emissione del provvedimento cautelare;
- udita la relazione del Consigliere Avv. Mario Scialla;

delibera

revocarsi, con effetto immediato, il provvedimento di sospensione cautelare emesso in data 21 marzo 2013;



dispone

l'immediata notifica del presente provvedimento all'Avv. (omissis).

- Il Consigliere Cerè riferisce sulla notizia apparsa sul sito (omissis) relativa all'Avv. (omissis) e chiede che lo stesso venga convocato avanti al Consiglio, ex art. 43 L.P., per l'eventuale sospensione cautelare.

Il Consiglio approva e manda all'Ufficio Disciplina per gli ulteriori adempimenti assegnando la pratica al Consigliere Galletti.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla-osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica

- Il Consigliere Mazzoni relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. I relativi fascicoli sono a disposizione dei Consiglieri presso l'Ufficio Iscrizioni. All'esito il Consiglio delibera quanto segue.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati n. 29

(omissis)

Passaggi dalla Sez.Spec. n.96/2001 all'Albo Ordinario n. 1

(omissis)

Passaggi dall'Albo ordinario all'Elenco speciale "Professori Universitari" n. 1

(omissis)

Cancellazioni dall'Albo a domanda n. 10

(omissis)

Cancellazione dall'Albo per trasferimento n. 1

(omissis)

Nulla-osta al trasferimento di Avvocati n. 2

(omissis)

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati n. 28

(omissis)

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati abilitati n. 1

(omissis)

Abilitazioni n. 6

(omissis)

Revoche abilitazioni per decorrenza termini n. 29

(omissis)



Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda n. 4

(omissis)

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento n. 4

(omissis)

Nulla-osta al trasferimento di praticanti avvocati n. 1

(omissis)

Certificati di compimento della pratica forense n. 5

(omissis)

- Il Consigliere Mazzoni comunica che il Dott. (omissis), Vice Pretore Onorario in pensione, ha presentato in data (omissis) la domanda di iscrizione nell'Albo degli Avvocati di Roma, trattasi di iscrizione di diritto senza esame ormai regolata della L. 247 del 31 dicembre 2012 che, all'art. 2 comma 3, non prevede l'iscrizione per i Magistrati Onorari.

Il Consigliere Mazzoni rimanda la decisione al Consiglio.

Il Consiglio delibera di rigettare l'istanza di iscrizione del Dott. (omissis).

- Il Consigliere Mazzoni comunica che in data 17 maggio 2012 sono state deliberate delle iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati che, pertanto, ultimeranno il periodo di pratica forense in data 17 novembre 2013.

Il Consigliere Mazzoni ritiene opportuno, alla luce di quanto sopra specificato, convocare un'adunanza straordinaria per il 18 novembre 2013, ore 9,00 con all'ordine del giorno la deliberazione per le compiute pratiche.

Il Consiglio approva, convoca l'adunanza straordinaria per lunedì 18 novembre 2013, alle ore 8,50 e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di n. 19 esoneri dalla formazione professionale continua

- Il Consiglio, su proposta del Consigliere Galletti, procede all'esame di alcune domande di accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua, che approva.

- In data 11 novembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Avvocati per l'Europa, del convegno gratuito, "La professione forense: le novità introdotte dalla L. 247/12. I nuovi parametri. Il compenso. I contratti d'opera professionale. Il deposito telematico degli atti giudiziari", che si svolgerà il 26 novembre 2013, della durata complessiva di 3 ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n. 2 (due) crediti formativi deontologici ed n. 1 (uno) credito formativo ordinario per il convegno suindicato.



- In data 11 novembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Colleganza Forense, del convegno gratuito, "La nuova Avvocatura", che si svolgerà il 6 dicembre 2013, della durata complessiva di 3 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi deontologici per il convegno suindicato.

- In data 14 novembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Centro Nazionale Studi e Ricerche sul Diritto della Famiglia e dei Minori – Tutela dei Diritti, del convegno gratuito, "La riforma forense", che si svolgerà il 20 novembre 2013, della durata complessiva di 3 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi deontologici per il convegno suindicato.

- In data 13 novembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Accademia IUSLAW con gli Avvocati Alessandro Graziani e Andrea Pontecorvo, del convegno gratuito, "Deposito telematico degli atti nel processo civile: come redigere, sottoscrivere e spedire on line", che si svolgerà il 28 novembre 2013, della durata complessiva di 2 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 2 (due) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 14 novembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'A.F.G. – Alleanza Forense per la Giustizia, del convegno gratuito, "Il processo telematico nelle procedure concorsuali", che si svolgerà il 5 dicembre 2013, della durata complessiva di 3 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 8 novembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'A.N.A.C.I. – Associazione Nazionale Amministratori Condominiali ed Immobiliari – Sede Provinciale di Roma, del convegno gratuito, "Giornata di studio in onore di Nunzio Izzo", che si svolgerà il 26 novembre 2013, della durata complessiva di 4 ore e 30 minuti.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 4 (quattro) crediti formativi per il convegno suindicato.



- In data 4 novembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Antitrust Italiana, del convegno gratuito, "Il riparto di competenze in tema di pratiche scorrette nei settori regolati dopo l'Adunanza Plenaria: lo stato dell'arte e le possibili evoluzioni", che si svolgerà il 15 novembre 2013, della durata complessiva di 2 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 2 (due) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 11 novembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Centro Nazionale Studi e Ricerche sul Diritto della Famiglia e dei Minori, del convegno gratuito, "Il risarcimento del danno da morte e da gravi menomazioni e lesioni fisiche – tabelle anno 2013", che si svolgerà il 27 novembre 2013, della durata complessiva di 3 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 12 novembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'E.R.I.F.O. – Ente per la ricerca e formazione in collaborazione con U.N.C.I. LAZIO – Unione Nazionale delle Cooperative Italiane, del seminario gratuito, "La gestione delle risorse umane nelle cooperative di produzione e lavoro in tempo di crisi", che si svolgerà il 17 e 18 dicembre 2013, della durata complessiva di 18 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 13 (tredici) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 14 novembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Scuola Superiore della Magistratura – Ufficio per la Formazione Decentrata, del convegno gratuito, "La bancarotta fraudolenta: profili problematici. I rapporti tra Procura e Tribunale civile. Tecniche di indagine e analisi di bilancio", che si svolgerà il 28 novembre, della durata complessiva di 3 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 8 novembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Scuola Superiore della Magistratura – Struttura Didattica Territoriale della Corte di Appello – Ufficio della Formazione Decentrata, del convegno gratuito, "L'espropriazione immobiliare e le sue fasi", che si svolgerà il 21 novembre 2013, della durata complessiva di 3 ore.

Il Consiglio
(omissis)



delibera

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 8 novembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Scuola Superiore della Magistratura – Struttura Didattica Territoriale della Corte di Appello di Roma – Ufficio per la Formazione Decentrata, del convegno gratuito, “Le peculiarità dei procedimenti di separazione dei coniugi e di divorzio”, che si svolgerà il 25 novembre 2013, della durata complessiva di 3 ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 8 novembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’U.N.A.I. – Unione Nazionale Amministratori d’Immobili, del convegno gratuito, “Formazione amministratori. Chi sono gli enti abilitati: attestazione, certificazione, responsabilità”, che si svolgerà il 23 novembre 2013, della durata complessiva di 3 ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 11 novembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, del convegno gratuito, “13° Convegno Annuale. Nuove aree di interesse per le Professioni Economico-Giuridiche”, che si svolgerà il 22 novembre 2013, della durata complessiva di 8 ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n. 8 (otto) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 11 novembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’A.GI.SA. – Associazione Giustizia e Sanità, del “VII Master management sanitario, novità legislative e giurisprudenza della responsabilità professionale del medico e dell’odontoiatra”, che si svolgerà dal 6 febbraio al 13 giugno 2014, della durata complessiva di 90 ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per l’intero master suindicato.

- In data 13 novembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Corsolexfor s.a.s., del seminario, “Gli ultimi arresti pretori in diritto civile penale ed amministrativo”, che si svolgerà il 2 e 3 dicembre 2013, della durata complessiva di 12 ore.

Il Consiglio



(omissis)
delibera

di concedere n. 12 (dodici) crediti formativi per l'intero evento suindicato.

- In data 12 novembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'ITA S.r.l., del convegno, "Bonifica dei siti inquinati, responsabilità per danno ambientale, nuova disciplina dell'AIA", che si svolgerà il 19 novembre 2013, della durata complessiva di 7 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 7 (sette) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 14 novembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'ITA S.r.l., del convegno, "Cloud Computing", che si svolgerà il 12 dicembre 2013, della durata complessiva di 7 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 7 (sette) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 14 novembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'ITA S.r.l., del seminario, "Redazione e adeguamento dei piani triennali anticorruzione e del piano della trasparenza", che si svolgerà il 9 e 10 dicembre 2013, della durata complessiva di 11 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 11 (undici) crediti formativi per l'intero evento suindicato.

- In data 14 novembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'ITA S.r.l., del convegno, "L'autorizzazione alla realizzazione di impianti eolici", che si svolgerà il 29 novembre, della durata complessiva di 7 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 7 (sette) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 14 novembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'ITA S.r.l., del convegno, "Pubblicità e trasparenza dei contratti pubblici", che si svolgerà il 25 novembre 2013, della durata complessiva di 6 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 6 (sei) crediti formativi per il convegno suindicato.



- In data 12 novembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Sprint S.r.l., del seminario, “Verifica degli adempimenti antiriciclaggio”, che si svolgerà il 27 febbraio e 25 marzo 2014, della durata complessiva di 4 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 4 (quattro) crediti formativi per ogni singolo convegno suindicato.

- In data 13 novembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’U.N.E.D.I. - Unione Nazionale Esperti Diritto Immobiliare in collaborazione con ARPE-Federproprietà, del convegno, “La legge n. 220/2012 – Riforma del condominio”, che si svolgerà dal 14 gennaio al 6 marzo 2014, della durata complessiva di 33 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per l’intero evento suindicato.

- In data 13 novembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università degli Studi di Roma “Sapienza” - Master di II° livello in Scienze Forensi – Criminologia – Investigazione – Security - Intelligence, del “Master Universitario di II° livello in Scienze Forensi – Dodicesima edizione A.A. 2013-2014”, che si svolgerà da gennaio a novembre 2014, della durata complessiva di 450 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per l’intero master suindicato.

Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato

- Su relazione dei Consiglieri Cerè e Scialla vengono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 75 richiedenti. Lo stesso elenco reca anche i nominativi di n. 17 richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato.

Comunicazioni dei Consiglieri

- Il Consigliere Minghelli, nell'ambito del Progetto Cultura e Spettacolo, Settore "Visite Guidate", presenta le proposte per il mese di dicembre 2013, realizzate dalla storica Isabella La Costa per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, chiedendone la pubblicazione sul sito istituzionale Sezione “News” e l’invio di mail informative agli iscritti.

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Minghelli, nell'ambito del Progetto Cultura e Spettacolo, settore "Visite Guidate", presenta al Consiglio le proposte realizzate in collaborazione con l'Associazione "Obelisco" per il mese di dicembre (in allegato) ed una, realizzata in collaborazione con A.T.R., chiedendone, con le consuete modalità, la pubblicazione e diffusione via mail agli iscritti.



Il Consiglio approva dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva, vista l'imminenza del primo appuntamento.

- Il Consigliere Minghelli, a ciò stimolato dalla segnalazione di un iscritto, sottopone quanto viene scritto sul sito (omissis), relativamente al lavoro degli avvocati in ambito ereditario (omissis) nell'offrire i suoi servizi.

Il Consigliere Minghelli ritiene debbano essere prese iniziative, prima delle quali, la segnalazione al competente organo Professionale di Disciplina. **“A chi rivolgersi per avviare la divisione ereditaria?** Se si vuole tentare la divisione amichevole dell'eredità e non si riesce a trovare un accordo tra gli eredi ci si può rivolgere ad un Avvocato o ad un tecnico, solo in mancanza del raggiungimento di un accordo si deve necessariamente andare da un Giudice. Solo una consulenza professionale può veramente aiutare il conseguimento di una corretta divisione ereditaria. Molti pensano che sia bene rivolgersi ad un avvocato anche per tentare la risoluzione amichevole della vertenza ereditaria pur essendo deontologicamente tenuto a tentare la conciliazione tra le parti, l'avvocato si trova ad un certo punto in una sorte di conflitto di interesse in quanto se chiude troppo presto la vicenda dovrà tendenzialmente farsi pagare di meno, invece se gli eredi andranno in tribunale il suo compenso lieviterà notevolmente. E badate non è detto che sia il vostro avvocato di fiducia a comportarsi così basta che uno qualunque dei legali pensi a questo per far fallire ogni tentativo amichevole di conciliazione ereditaria. Anche se vi potrà sembrare un'affermazione di parte, meditate voi sulla questione, al contrario, rivolgetevi ad un tecnico che non ha nessun interesse a far fallire la mediazione ereditaria non può che giovare alla buona riuscita del tentativo amichevole di conciliazione tra gli eredi. Un tecnico inoltre ha competenze specifiche e capacità utili alla stima dei beni immobili e mobili facenti parte dell'asse ereditario. La divisione ereditaria amichevole può essere dunque fatta con l'aiuto di un tecnico che stima i beni ereditati e predispone il progetto di divisione ereditaria amichevole questo approccio, operato con tecniche di mediazione civile, ha il vantaggio della rapidità ma soprattutto non rovina i rapporti tra gli eredi. Individuati tutti i beni oggetto di eredità è necessario procedere alla loro stima (stima del relictum) e quindi alla formazione di una porzione di beni per ogni avente diritto, comprensiva, se possibile, in misura proporzionale, di una quantità di mobili, ed una di immobili e crediti di uguale natura e qualità (art. 727 c.c.); qualora, a parità di quote, si verificano disparità di valore, tali differenze dovranno essere compensata mediante la corresponsione reciproca di conguagli (omissis).

Il Consiglio delibera di trasmettere un segnalazione al Consiglio dell'Ordine (omissis).

- Il Consigliere Minghelli informa il Consiglio che, per il prossimo 9 dicembre, ha organizzato un Convegno molto importante sul Diritto Europeo nei risvolti sul Processo Penale Italiano dal titolo: "Il Diritto all'assistenza linguistica - il Processo Penale Italiano alla Prova della Direttiva 2010/64/UE" del ciclo Diritto Vivente e Pratica Forense, con moderatore l'Avv. Gian Antonio Minghelli, del Foro di Roma, Responsabile del Progetto di Diritto e Procedura Penale, e tre Relatori di alta levatura: il Dott. Luca De Matteis, Magistrato addetto – Judge Ministero della Giustizia – Ministry of Justice Direzione Generale Giustizia Penale – General Directorate for Criminal Justice Ufficio I – Affari legislativi, internazionali e grazie Unit I – Legislative and International Affairs, la Dott.ssa Anna Caterina Alimenti, traduttrice e interprete accreditata presso il Tribunale Ordinario di Roma, il Dott. Mitja Gialuz, Ricercatore di Procedura Penale presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Trieste.



Il Convegno ha lo scopo di informare i colleghi sulla novità assoluta relativa alla novella già esecutiva nel Processo Italiano.

Il Consigliere Minghelli, vista l'importanza dell'evento, che si sarebbe dovuto svolgere nella Sala della Musica presso il Tribunale Ordinario di Roma, poco capiente per l'occasione, chiede l'autorizzazione di trasferirlo nell'Aula Avvocati del Consiglio dell'Ordine, dalle ore 15,00 alle ore 18,00, derogando al termine massimo previsto per i Convegni che si tengono nel Palazzo di Giustizia. Nell'ipotesi in cui ciò non fosse possibile, chiede al Consiglio l'autorizzazione ad utilizzare il Teatro Manzoni in Roma.

Il Consiglio, in considerazione dell'impossibilità di utilizzare l'Aula consiliare, delibera di svolgere il Convegno al Teatro dell'Angelo. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Galletti rappresenta che gli è stato segnalato il contenuto di una mail, la cui copia viene distribuita a tutti i Consiglieri, proveniente dall'indirizzo (omissis) dove è pubblicizzata la possibilità di ottenere, in modo a dir poco singolare, il titolo d'abilitazione professionale in Italia mediante una serie di atti e di attività, tutti apparentemente leciti presi singolarmente, ma concatenati al fine di ottenere surrettiziamente il titolo prima in Spagna e poi in Italia.

Il Consigliere Galletti chiede che il Consiglio voglia disporre la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica e che il Consiglio decida di costituirsi parte civile nell'instaurando procedimento.

Il Consiglio prende atto con rammarico di quanto rappresentato e documentato dal Consigliere Galletti e decide di trasmettere la presente delibera con gli allegati alla competente Procura della Repubblica e di nominare da subito l'Avv. Fabrizio Merluzzi, quale difensore della parte offesa, affinché predisponga l'apposita denuncia-querela per conto del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Galletti rappresenta che è pervenuta all'Ordine, in data 12 novembre 2013, l'istanza dell'Avv. (omissis), con la quale è stato chiesto il riconoscimento, ai sensi dell'art. 3 co. 8 del vigente Regolamento della formazione continua (così come modificato e integrato nell'adunanza del 17 maggio 2012), della possibilità di avvalersi della qualifica di "esperto in" nella materia relativa al "Diritto Fallimentare e Crisi di Impresa".

Il Consigliere Galletti esprime il proprio parere favorevole alla luce della sussistenza di tutti i requisiti previsti, così come comprovati negli atti e nei documenti allegati a corredo della cennata istanza.

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- I Consiglieri Mazzoni e Nicodemi comunicano di avere ricevuto dall'Avv. Nico Schillaci, organizzatore del 41° "Campionato Iustitia" di Calcio, la richiesta di patrocinio e di contributo per lo svolgimento del predetto torneo.

Al Torneo è prevista la partecipazione di n. 9 squadre, composte complessivamente da circa 300 Colleghi, l'inizio è stato fissato per la metà del corrente mese ed il termine per la prossima primavera, con giornata finale alla presenza di varie autorità sportiva con l'invito al Presidente Vaglio e a tutti i Consiglieri.

Il contributo, pari al cinquanta per cento dei costi di iscrizione al torneo, viene determinato in euro 600,00 per ogni squadra per un totale di euro 5.400,00 oltre ad euro 2.000,00 per l'acquisto dei premi e per l'organizzazione, con una richiesta complessiva di euro 7.400,00.



Il Consiglio concede il patrocinio e un contributo pari ad euro 500,00 per ogni squadra, oltre ad euro 2.000,00 per le spese di organizzazione per un totale di euro 6.500,00 da dividersi in numero due rate da euro 3.250,00 cadauna: la prima da erogarsi immediatamente e la seconda successivamente al 15 marzo 2014.

- Il Consigliere Scialla comunica che il giorno 11 dicembre p.v. nell'Aula Avvocati, dalle ore 15,30 alle 17,30 organizzerà un convegno dal titolo: "Quel che resta del patrocinio a spese dello Stato e la difesa di ufficio che verrà". Interverranno il Presidente Vaglio, il Consigliere Tesoriere, nonché il Presidente di Camera Penale, ANF ed ADU. Si discuteranno i nuovi provvedimenti in tema di patrocinio e si farà il punto sullo stato dei lavori in tema di riforma della difesa di ufficio come previsto dalla nuova legge professionale.

Il Consiglio approva.

Pratiche disciplinari

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza si è proceduto all'esame collegiale di (n. 28) proposte di archiviazione e di (n. 4) aperture di procedimento disciplinare.

Pareri su note di onorari

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 23) pareri su note di onorari (omissis)